



Ministero dell' Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria

TRIBUNALE DI TERNI
- Sezione Lavoro -

R.G. n. 928/16
Giudice: Dott.ssa Olivieri
Udienza: 16/03/2017 ore 10:00

MEMORIA DIFENSIVA

PER: Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (CF 80255230585),
e PER il suo organo periferico: L'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria (CF 94094990549) anche in sostituzione della sua articolazione territoriale l'Ufficio IV - Ambito Territoriale per la Provincia di Terni (80004050557) in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, patrocinati, ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. dal funzionario delegato Sig.ra Mara Bernardini dell'Ufficio Scolastico di Terni (BRNMRA63R56H501T)), ai sensi dell'art. 417-bis c.p.c. ed elettivamente domiciliati presso Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria - Ambito Territoriale per la Provincia di Terni - Uff. IV - Viale G. D'Annunzio, 6 - 05100 Terni (CF 80004050557 - FAX 0744/498253 - PEC usptr@postacert.istruzione.it

- RESISTENTI -

CONTRO: VIRGILI ERIKA difesa dal' Avv. Antonio De Angelis

- RICORRENTE -

Premessa

Con ricorso ex art. 414 c.p.c. proposto avanti al Tribunale di Terni - Sezione Lavoro - e notificato unitamente al decreto di fissazione d'udienza al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria e all' Ambito

TRIBUNALE DI TERNI
VISTO: depositato in
Cancelleria il _____
IL CANCELLIERE

sp

3 MAR. 2017

IL CANCELLIERE
Dott.ssa Lucia Truccia

Territoriale Provinciale di Terni, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia

(All. A) la ricorrente Virgili Erika

chiede al Tribunale di Terni 1) la disapplicazione della nota del 26/11/2014 con cui l'Istituto Comprensivo "Luigi Valli" procedeva a rettificare i punteggi "erroneamente attribuiti nelle graduatorie del triennio 2011/14 a tutt'oggi in essere ", 2) la disapplicazione delle successive note con cui il predetto Istituto ha confermato la rettifica del punteggio attribuito all'odierna ricorrente, 3) delle graduatorie di istituto di terza fascia ATA dell'Istituto Comprensivo "Luigi Valli" di Narni, nonché di tutte le graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia ATA, dell'USR Umbria, AT di Terni, in cui la ricorrente risulta inserita 4) di ogni ulteriore atto precedente, conseguente comunque connesso al riconoscimento del punteggio di 1,5 punti relativi al possesso di attestato professionale.

Secondo la ricorrente, il punteggio dovrebbe essergli riconosciuto per essere la stessa in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dalla Regione Umbria denominato "Esperto ICT in Comunicazione d'Impresa".

FATTO E DIRITTO

1) DIFETTO DI INTEGRITA' DEL CONTRADDITTORIO

E' pacifica l'esistenza di soggetti in posizione di potenziale conflitto con la pretesa fatta valere dalla ricorrente. I contraddittori necessari sono identificabili nei soggetti attualmente inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell'U.S.R. Umbria, AT di Terni, in cui la ricorrente risulta inserita.

Al presente giudizio dovranno necessariamente prendere parte detti soggetti che, in ipotesi di accoglimento del ricorso, vedrebbero irrimediabilmente lesa la propria posizione giuridica.

La stessa Corte Costituzionale, con sentenze n. 313/96 e n. 309/97, ha ribadito le peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, che non può semplicisticamente essere assimilato al rapporto di lavoro puramente privatistico, a meno di non voler porre in discussione la validità dei principi costituzionali di cui all'art.97 Cost. di imparzialità della p.a. e dell'accesso agli impieghi pubblici esclusivamente tramite concorsi.

Si ribadisce, infatti, che la devoluzione al giudice ordinario delle controversie di lavoro alle dipendenze della p.a. non dovrebbe implicare la possibilità di ottenere provvedimenti giurisdizionali che inaudita altera parte pregiudichino irrimediabilmente le ragioni dei



controinteressati titolari di posizioni giuridiche soggettive destinate a prevalere rispetto alla posizione vantata dalla ricorrente. Sul punto si è espressa la Suprema Corte, con pronuncia richiamata dallo stesso Giudicante di primo grado, che ha puntualizzato che “Non può trovare consenso la tesi che nega in radice che il giudizio civile, in quanto verte non sull'atto, ma sul rapporto controverso, possa implicare la necessaria presenza di soggetti controinteressati, cioè portatori di un interesse contrario rispetto a quello sostanziale del ricorrente, com'è invece caratteristica dei ricorsi di tipo impugnatorio. La più persuasiva delle confutazioni è fornita proprio dalla controversia in esame, configurante una situazione di conflitto tra più pretendenti ad una utilità che, accordata ad uno, è definitivamente perduta per gli altri in base a statuizione resa all'esito di giudizio cui non hanno partecipato. Del resto, sia con riguardo al lavoro subordinato privato, sia non riguardo al lavoro contrattuale alle dipendenze di amministrazioni pubbliche (D.Lgs. n. 165 del 2001), risulta consolidato l'orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui, in presenza di selezioni concorsuali e di contestazioni sulla legittimità del procedimento da parte di un soggetto che domandi l'accertamento giudiziale del suo diritto ad essere inserito nel novero dei prescelti per il conseguimento di una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede ecc.), il giudizio deve svolgersi in contraddittorio degli altri partecipanti al concorso coinvolti dai necessari raffronti, e, pertanto, il giudice, ove riscontri la non integrità del contraddittorio, deve ordinarne l'integrazione nei confronti di tutti i controinteressati; tale integrazione non è necessaria, invece, quando l'attore non chieda la dichiarazione di inefficacia della selezione e la riformulazione della graduatoria, ma si limiti a domandare il risarcimento del danno, o comunque faccia valere pretese compatibili con i risultati della selezione, dei quali non deve attuarsi la rimozione (cfr. Cass. 4 novembre 1992, n. 11943; 28 novembre 1998, n. 12128; Cass. S.u. 25 agosto 2005, n. 17324)” (Cass. civ. Sez. lavoro, 05-06-2008, n. 14914).

Nel caso di specie, pertanto, il rivendicato diritto all'inclusione in graduatoria rappresenta inequivocabilmente un'utilità incompatibile con l'utilità già conseguita da altro soggetto.

Su fattispecie analoga si è di recente pronunciata anche la Corte di Appello di Perugia, che, con sentenza n.77/2014 ha dichiarato la nullità della sentenza n. 329/2013 del Tribunale di Terni, Sez. Lavoro, pronunciata dal GdL Dott.ssa Chiara Aytano nel giudizio iscritto al n.r.g. 1160/2012, in data 10 luglio 2013.





La richiesta di riconoscimento del punteggio di 1,5 punti avanzata dalla Signora Virgili si ritiene – confermando la posizione espressa dall’Istituto nel procedimento di riesame che era stato istruito nel 2015 dall’Istituzione scolastica - non può essere accolto per le seguenti ragioni:

1. L’allegato 1 al DM 716 del 2014 al punto 3) riconosce 1,50 punti nel seguente caso: “Attestato di qualifica professionale di cui all’art. 14 della legge 845 del 1978, relativo alla trattazione di testi e/o alla gestione dell’amministrazione mediante strumenti di videoscrittura o informatici”.

La nota specifica che possono essere valutati titoli equipollenti conseguiti all’estero.

Il tenore della norma regolamentare in esame, che non risulta essere stata censurata dalla ricorrente, è chiaro nel ritenere attribuibile il punteggio premiale di 1,50 ad una specifica tipologia di attestati. Ciò del resto è logico attese le funzioni ed i compiti del personale ATA (non certamente assimilabili a coloro che operano nel settore della “comunicazione d’imprese”). Si osservi che tali attestati hanno una specifica connotazione nell’ambito degli attestati professionali rilasciati dalla Regione e sono denominati come “operatore in office automation”. Ciò in quanto si tratta del percorso di formazione professionale (che si conclude appunto con il rilascio del relativo attestato) tipico per le competenze informatiche e di videoscrittura individuate nel suddetto DM.

In considerazione del chiaro tenore dell’Allegato 1 del DM 716/2014 (successivo alla vecchia graduatoria ove era inserita la Signora Virgili), dunque, era preciso obbligo dell’Ufficio procedere alla rettifica dei punteggi, decurtando 1,50 punti alla stessa concorrente. Ciò in quanto, come pacificamente emerso dalla documentazione, l’attestato posseduto e prodotto non rientra in quello individuato dal suddetto DM. (allegato 1 punto 3).

Sul punto è bene ricordare il principio secondo cui in materia di compilazione delle graduatorie ATA l’attività della P.A. è del tutto priva di profili di discrezionalità circa la valutazione dei titoli e dei requisiti da parte dell’Amministrazione stessa, concretandosi in un mero riscontro della effettiva sussistenza di presupposti di fatto (TAR Sicilia – Catania Sez. II, 16/7/2009, n. 1340).

Pertanto, correttamente e doverosamente il punteggio di 1,50 non è stato riconosciuto nella graduatoria 2014/17.

2. Non assume, inoltre, alcuna rilevanza il fatto che nella precedente graduatoria tale attestato era stato “riconosciuto”.



Va ribadito che l'operato dell'Istituto era vincolato al D.M. 716/2014 (successivo precedente graduatoria) e quindi, in base alla tabella di cui all'allegato A/1 punto l'attestato della ricorrente non poteva essere riconosciuto.

Diversamente opinando si sarebbe assistito alla violazione dei parametri di legalità, di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione da applicare anche in sede di riconoscimento dei titoli in occasione della formazione di graduatorie per il reclutamento del personale operante nel settore scolastico (TAR Campania – Napoli Sez. IV, del 25/2/2011 n. 1196: la Sentenza di riferisce agli insegnanti ma nel principio generale vale anche per il personale ATA vedi TAR Toscana – Firenze Sez. I Sentenza del 6/12/2007 n. 4692).

Infatti, il ripristino della legalità, capace di garantire la sussistenza di pari condizioni di accesso nella procedura in oggetto, impone alla P.A. di rimuovere situazioni di illegittimità come è quella di riconoscere valido un attestato professionale diverso da quello ammesso a maggior punteggio. Né può assumere alcuna valenza un ipotetico affidamento consolidato in capo alla ricorrente, atteso che esso contrasta con la stessa natura permanente della procedura per cui, se si valutasse tale aspetto, soggetti privi di attestato maturerebbero il diritto ad aver maggior punteggio pur in assenza delle condizioni. Il che rende doverosa l'azione della scrivente con conseguente inapplicabilità dell'art. 21 octies Legge 241 del 1990 citata dalla ricorrente nel secondo motivo del ricorso.

Per le ragioni sopra esposte si ritiene che il ricorso sia infondato.

CONCLUSIONI

“Voglia l'Ill.mo sig. Giudice del lavoro adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:

Rigettare integralmente il ricorso e tutte le istanze formulate dalla ricorrente in quanto le motivazioni sono state ampiamente svolte e accolte anche da nuovi pronunciamenti del TAR in materia.

Con rifusione delle spese di lite e dei compensi difensivi del presente giudizio”

Si depositano i seguenti documenti di cui al presente atto e separato indice:

- A) Ricorso ex art. 414 notificato presso l'Avv. Distrettuale dello Stato di Perugia;
- 1) Stralcio DM 716 del 2014 all. A/1;
- 2) Domanda di aggiornamento personale ATA del 3 ottobre 2014 della Sig.ra Erika.

Terni, 3/3/2017

Il Funzionario Delegato Bernardini Mara,

Mara Bernardini